



## REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  
(ATERP CALABRIA)

### **DECRETO N° 60 DEL 17 MARZO 2023 - REGISTRO ATERP CALABRIA**

**Oggetto:** NOMINA DIPENDENTE INTERNO QUALE DIFENSORE D'UFFICIO PER RICORSO/RECLAMO MEDIAZIONE IN OPPOSIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 EMESSI DAL COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA (CS) DAVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA:

- Avviso di accertamento n° 16242 del 16/11/2022, notificato in data 07.03.2023, a mezzo posta raccomandata, protocollo in ingresso n°0004054 del 07.03.2023 - Imposta IMU 2018 di complessivi € 6.788,24 oltre i 60 gg dalla notifica dell'atto (art. 1 c.802 l.160/2019)- Aterp Provincia di Cosenza, P.IVA 00122710783 ;
- Avviso di accertamento n° 16270 del 16/11/2022, notificato in data 07.03.2023, a mezzo posta raccomandata, protocollo in ingresso n°0004036 del 07.03.2023 - Imposta IMU 2018 di complessivi € 2.054,28 oltre i 60 gg dalla notifica dell'atto (art. 1 c.802 l.160/2019)- Aterp Calabria, P.IVA 03479720793.

Il Decreto si compone di n. \_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio e di n. \_\_\_\_ allegati

Il Commissario Straordinario

## Il Commissario Straordinario

### VISTE:

La notifica, in data 07.03.2023, a mezzo posta, degli avvisi di accertamento per omesso versamento imposta IMU anno 2018 emessi dal Comune di Roggiano Gravina (cs), per un importo complessivo di € 8.842,52 inclusivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, su complessive 21 unità immobiliari, di cui 15 nel primo avviso (12 categoria catastale A03 + 3 Uliveti) e 6 nel 2°avviso ( tutte categoria catastale A04).

### PRESO ATTO:

**CHE:** per l'imu, il Comune è a conoscenza degli occupanti gli alloggi, per aver emesso i relativi decreti di assegnazione, giusto disposto della Legge Regionale n°32 del 25.11.1996, come ordinanza del Sindaco e per aver concesso la residenza agli aventi diritto. Essendo gli alloggi assegnati con decreto del Sindaco sulla base di graduatorie e che agli stessi assegnatari venga data la residenza nell'alloggio stesso dal Comune.

**CHE:** l'imposta municipale unica (IMU) è dovuta esclusivamente in caso di possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa non altresì per le categorie catastali A1-A2-A3. Non si applica alle unità immobiliari, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 146 del 24/06/2008.

**CHE:** l'avviso imu debba essere annullato per aver imposto l'imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi, che si ripropone integralmente: - Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (BUR n. 134 del 26 novembre 1996) - (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 17 ottobre 1997, n. 12, 22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14, 30 ottobre 2003, n. 19, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 21 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8, 23 dicembre 2011, n. 47, 2 maggio 2013, n. 20 e 22 dicembre 2017, n. 57) TITOLO I: Principi generali e funzioni normative-Art. 1, al punto 1. "La presente legge disciplina

l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però, non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali.

All'art. 1-bis. L'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

1-ter. Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, garantendo loro il diritto ad un'abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso.

1-quater. La Regione può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l'assegnazione.

1-quinquies. Per i programmi di ERS per i quali sono già state stipulate le convenzioni con soggetti privati (imprese o cooperative) nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti attuatori secondo le modalità e i termini previsti, le stesse procedure passano alla competenza dell'ATERP regionale.

1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2018, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l'ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota

percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale.

**CHE:** il Mef-Ufficio Legislativo Finanze, nel question Time in Commissione VI Finanze n. 5-03398, riconosceva espressamente l'assimilazione ai fini imu degli alloggi regolarmente assegnati agli alloggi sociali, ogni qual volta che possiedano i requisiti di cui al **d.m. 22.04.2008**, cioè di alloggio assegnato, adibito ad abitazione principale del nucleo di famiglia svantaggiato.

Dell'assimilazione degli alloggi regolarmente assegnati, locati ed utilizzati quale residenza degli aventi diritto, agli alloggi sociali di cui al d.m.22.04.2008, da parte della Agenzia delle Entrate riconoscendo il diritto degli assegnatari alla detrazione Irpef prevista dall'art.7 della L.80/2014 per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui al d.m. 22.04.2008.

**CHE:** gli avvisi sono stati emessi per lo stesso anno, 2018, ma l'uno, il 16242, ad un ente cessato il 09.05.2016 e fuso nell'ATERP CALABRIA.

Infatti, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006.

Nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell'Azienda Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge regionale n. 24/2013 che l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le estinte ATERP provinciali, alla data dell'incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 2016.

Per quanto sopra, l'Aterp di Cosenza è fusa nel nuovo soggetto giuridico e che la neo azienda, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria con Sede legale: Cittadella Regionale - viale Europa loc. Germaneto 88100 - CATANZARO - P.Iva/C.F. 03479720793, subentra in tutti i rapporti giuridici delle estinte Aterp provinciali.

Che, quindi, l'avviso emesso a carico della estinta partita iva 00122710783 è annullabile per quanto sopra e che quindi si manifesta il venire meno del divieto di doppia imposizione, come disciplinato dall'ordinamento tributario interno che pone un espresso divieto di doppia imposizione, positivizzandolo sia nell'articolo 67 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600 e nell'articolo 163 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi.

**CHE:** Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 art. 3 della L.241/90. La motivazione deve

indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

L'art. 1 della L.241/90, citato testualmente: "Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. (comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera 0a), legge n. 120 del 2020)

**CHE:** nell'avviso n° 16242, inoltre, sono imputati 3 terreni classificati come ULIVETI, ma altro non sono che particelle soppresse a seguito di frazionamento aree su cui insistono i fabbricati di nuova costruzione con diritto di superficie, lotti 1225 A e B- legge 457/78 5 Biennio e L. 1233A – legge 67/88 1^trance. Terreni di proprietà del Comune di Roggiano Gravina e ATERP in diritto di superficie.

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Commissione tributaria provinciale.

#### **RAVVISATA:**

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'Imu sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, la disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche della normativa, cioè l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013). L'esenzione Imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi, dell'art.1 - legge 241/90 punto 2. La doppia imposizione, giuridica, l'aggravio del procedimento amministrativo dovuto alla emissione di doppio avviso per lo stesso anno e l'imputazione di 3 terreni- particelle soppresse. L'emissione di un avviso a carico di un Ente cessato ed incorporato all'Aterp Calabria.

Tanto sopra riportato, di costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale.

Tutto ciò premesso

## DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- l'opposizione Agli avvisi di accertamento n° 16242 e 16270 del 16/11/2022- Imposta IMU 2018, emessi dal Comune di Roggiano Gravina;
- la nomina della dott.ssa Francesca Saveria Mele, nata a omissis (C.F. omissis), dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 142142 D.M.07/12/2006 Gazzetta Ufficiale n° 14 del 16/02/2007, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.
- la nomina della dott.ssa Marialuisa Manolio, nata a omissis (C.F. omissis), dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 82042 D.M.27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n° 77 del 28/09/1999, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

Il Commissario Straordinario  
f.to avv. Paolo Petrolo

**SI ATTESTA**

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 17.03.2023.

Catanzaro , 17.03.2023.

**Per la Segreteria della Direzione Generale  
f.to Maria Agosto**